

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento degli studi legali nella R. Università di Torino, unito al presente e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo). V.° Il Guardasilli DEFORESTA.

G. LANZA.

REGOLAMENTO Degli studi legali nella Regia Università di Torino.

CAPO I.

Materie dell'insegnamento e distribuzione di esse.

Art. I.

Nell'insegnamento della scienza del diritto si spiegheranno le seguenti materie:

- 1.° Storia del diritto;
- 2.° Istituzioni del diritto romano;
- 3.° Diritto ecclesiastico:
- 4.° Diritto romano;
- 5.° Codice civile:
- 6.° Diritto penale;
- 7.° Economia politica;
- 8.° Diritto costituzionale:
- 9.° Diritto commerciale:
- 10.° Diritto giudiziario, ossia procedura civile e criminale, con la relativa teoria delle prove;
- 11.° Diritto amministrativo:
- 12.° Diritto internazionale;
- 13.° Filosofia del diritto.

Art 2

Il diritto romano e il codice civile saranno spiegati per un triennio; i corsi indicati ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo saranno di un biennio: tutti gli altri corsi si daranno in un anno.

Art 3

L'insegnamento di tutte le materie della scienza del diritto sovra enunciate si compirà nel periodo di cinque anni, ed esso sarà distribuito col metodo e numero di lezioni descritti nella Tavola segnata col n.º I annessa al presente Regolamento.

La lezione di ciascun Professore sarà di un'ora.

Art 4

Il Professore di storia del diritto, premesse compendiosamente quelle nozioni che sono strettamente necessarie per l'intelligenza della sua storia, comincerà dalle origini del gius romano fino al decadimento di esso coll'invasione dei barbari in Italia, dovrà accennare le diverse leggi date dai successivi dominatori, le più utili nozioni sui feudi, il gius canonico, le contestazioni di giurisdizione fra l'autorità civile e religiosa, gli statuti dei Municipii, e proseguire con accurata diligenza la genesi e le vicende della nostra legislazione fino ai tempi attuali. Egli dovrà nel corso della sua narrazione indicare le fonti del diritto e le cause del progresso, della decadenza, del risorgimento e delle ulteriori fasi della scienza di esso.

Art. 5.

Il Professore d'istituzioni di diritto romano ne esporrà compendiosamente le parti che sono estranee alla patria legislazione, svolgendo in vece con sufficiente ampiezza quelle che le servono di base o di illustrazione. Lo stesso metodo sarà seguito dal Professore di diritto romano.

Art. 6.

Nel primo anno del corso di diritto ecclesiastico si tratterà:

- 1.º Della Chiesa e della sua podestà:
- 2.° Del matrimonio.

Nel secondo anno si tratterà dei benefizii.

L'insegnamento di quest'anno sarà preceduto da un compendio di quelle parti del trattato della Chiesa e della sua podestà, che saranno ravvisate necessarie agli studenti, i quali comincieranno in quell'anno il corso legale, perché possano comprendere la materia beneficiaria.

Art. 7.

L'insegnamento del diritto penale sarà diviso in due trattati. Nel primo anno e col primo di essi si darà la parte generale, e la speciale del secondo. Questa sarà principalmente diretta a trattare dei reati contro la fede pubblica, dei reati contro l'ordine delle famiglie e di quelli contro i privati.

A vantaggio degli studenti che cominciano il corso del diritto penale nell'anno, in cui s'insegna la parte speciale, il Professore, a modo d'introduzione, darà loro brevemente le più sostanziali nozioni del reato, dell'imputazione e delle pene.

Art. 8.

L'insegnamento del diritto commerciale dovrà estendersi a tutte le parti del codice di commercio, non omettendo quanto concerne il commercio marittimo.

Art. 9.

Il corso di procedura sarà pure diviso in due trattati. Nel primo dovrà il Professore spiegare le parti principali del codice di procedura civile, e nel secondo quelle del codice di procedura criminale. Si darà in entrambi, in compendio, la rispettiva teoria delle prove.

Art. 10.

Ciascun Professore avrà cura di non ripetere quanto deve insegnarsi dal Professore di storia del diritto.

La stessa cura si avrà dal Professore di diritto amministrativo per le parti che riguardano il diritto costituzionale.

Art. 11.

I Professori della Facoltà di leggi dovranno nel numero delle lezioni, che loro sono assegnate, spiegare tutta la materia del proprio insegnamento, e nel principio di ciascun trattato, divisione o titolo di esso dovranno indicare i diversi autori che possono, sulle materie che ne fanno argomento, consultarsi con maggior vantaggio degli studenti.

CAPO II. Esami e gradi accademici.

Art. 12.

Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame senza che abbiano seguito l'intiero insegnamento delle relative materie, tranne i candidati del quinto anno, i quali potranno presentarsi appena cominci il tempo destinato per gli esami, benchè il corso di quell'anno non sia ancora compiuto.

I laureati nelle Università dello Stato o in filosofia per la parte denominata razionale, o in teologia, potranno dal Ministero di Pubblica Istruzione essere dispensati dagli ultimi due anni di corso, purchè abbiano conseguito nei tre esami degli anni compiuti dell'insegnamento legale i pieni voci, giusta l'art. 2.º del R. Decreto 2 luglio 1855, e purchè subiscano gli ulteriori esami: ogni maggiore favore o privilegio è abolito.

Art. 13.

Gli esami saranno dati conformemente alla Tavola annessa al presente Regolamento e che è distinta col n.º 2. Ogni Professore interroga sulle materie del suo insegnamento; il Dottore di collegio che, giusta la Tavola indicata, interviene all'esame del quinto anno, interrogherà ripartitamente sulle materie che cadono in quella sessione di esame. Ogni esaminatore dovrà interrogare per lo spazio di un quarto d'ora.

Art. 14.

Ancorchè l'esame sia diviso in sessioni, per esso non si esigerà che un solo deposito.

Lo studente potrà presentarsi a sua scelta a quella sessione, per cui si sarà preparato, purchè nel tempo utile destinato agli esami si presenti poscia all'altra sessione. Egli dovrà dichiarare questa sua scelta al Preside nei primi dieci giorni dall'apertura degli esami, oppure anteriormente; in difetto sarà collocato in fine di lista. Le due sessioni votano separatamente, come se ciascheduna di esse formasse un esame distinto. Il rimandato da una sola sessione non dovrà ripetere che la parte di esame di cui quella sessione era incaricata. Egli dovrà nondimeno rinnovare quel deposito che è dalle vigenti leggi prescritto per rimandati dall'intero esame, e non sarà ammesso al nuovo esperimento che nei casi e nei tempi stabiliti dagli attuali Regolamenti.

Per passare ai corsi superiori, bisognerà avere superato l'esame in ambe le sessioni.

Art. 15.

In ogni esame o sessione di esame vi saranno due votazioni. La prima cadrà sull'approvazione o reiezione del candidato, e sarà fatta palesemente, a maggioranza di voci fra gli esaminatori, cominciando dall'esaminatore meno anziano; fissato in tal modo irrevocabilmente l'esito dell'esame, si determinerà con la seconda il grado dell'approvazione o reiezione a scrutinio segreto e per punti.

In conseguenza di questa seconda votazione, se trattasi di un candidato approvato, si dichiarerà quanti punti favorevoli avrà conseguito oltre i sei decimi, ai quali equivale la di lui approvazione; se trattasi in vece di un rimandato, con la nuova votazione si farà constare se egli avrà ottenuto il terzo della totalità dei punti di cui potranno disporre gli esaminatori, o un numero inferiore.

Art. 16.

Negli esami o sessioni di esami, cui non possa assistere il Preside, il Professore più anziano ne eserciterà le funzioni.

Art. 17.

I Dottori di collegio, che dovranno concorrere alle sessioni di esame, o altrimenti supplire all'assenza dei Professori, saranno annualmente designati dal Consiglio Universitario, sentito in proposito il Consiglio della Facoltà.

Potranno soltanto essere eletti quei dottori di collegio che non fanno ripetizioni per alcuno degli insegnamenti che appartengono alla Facoltà legale.

Art. 18.

Le tesi pel pubblico esame di laurea saranno compilate dal candidato: non potranno tuttavia servire di argomento all'esame, se non avranno ottenuto la vidimazione con sottoscrizione del Preside, di un Professore e di un Dottore di collegio, scelti annualmente a questo scopo dalla Facoltà fra i Consiglieri di essa.

La vidimazione dovrà soltanto ricusarsi alle tesi che fossero evidentemente erronee o non disputabili, o che fossero contrarie alla religione, alla morale, o alle leggi fondamentali dello Stato.

Art 19

Le tesi non potranno contenere meno di ventidue proposizioni, cioè due per ciascheduna delle materie d'insegnamento comprese nell'art. 1.° di questo Regolamento, tranne quelle indicate nei numeri 1 e 2.

Art. 20.

Nulla è innovato per quanto concerne le conferme dei corsi fatti all'estero o delle lauree ivi conseguite.

Tuttavia le materie pei tre esami di corso prescritti per la conferma di laurea saranno divise nel modo seguente:

Il primo esame cadrà sul diritto romano, sul diritto ecclesiastico e su tutte le materie del codice civile;

Il secondo comprenderà il diritto commerciale, l'economia politica, il diritto penale ed il giudiziario;

Nell'ultimo si darà saggio del diritto amministrativo, costituzionale ed internazionale e della filosofia del diritto.

Ciascuno di questi esami avrà la durata di un'ora.

CAPO III. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Il presente Regolamento avrà la sua piena esecuzione al cominciare del prossimo anno scolastico.

Art. 22.

- I Professori di diritto penale e commerciale daranno pel nuovo anno scolastico la seconda parte che venne aggiunta al loro insegnamento. Gli studenti, nel cui corso legale cadono siffatte scuole, dovranno frequentarle e subirne gli esami, ancorchè abbiano con esito favorevole compiuto l'antico corso di diritto penale e commerciale.
- I Professori di diritto internazionale e della filosofia del diritto proseguiranno nel nuovo anno la seconda parte dell'insegnamento che avevano cominciato nell'anno precedente.
- I Professori di diritto ecclesiastico, di economia politica e di diritto costituzionale riprenderanno il loro insegnamento dal primo anno di corso.

Art. 23.

I Professori d'istituzioni civili e canoniche di Ciamberì e di Nizza daranno cinque lezioni per settimana.

Tre di esse saranno destinate a spiegare le istituzioni civili: nelle altre due s'insegnerà il diritto ecclesiastico in conformità di quanto è stabilito dall'art. 6.° del presente Regolamento.

Per quanto concerne questo insegnamento si seguirà il programma del Professore di diritto ecclesiastico dell'Università di Torino.

Art. 24.

Entro mesi tre dalla pubblicazione di questo Regolamento i Professori, i cui corsi furono ampliati o modificati in guisa che non possano più giovarsi del programma già presentato, ne compileranno un altro in conformità di quanto è prescritto dai vigenti Regolamenti.

Art. 25.

I Professori di materie affini dovranno concordare fra di loro i proprii programmi in modo che non vi sia duplicazione di una parte qualunque d'insegnamento.

Ove per qualsiasi motivo siffatta prescrizione non sia stata osservata, il Consiglio superiore rimanderà i programmi al Preside della Facoltà, perché, convocati i Professori di essa, o di comune consenso fra i Professori delle materie suddette, o per decisione del Corpo dei Professori, si tolgano le duplicazioni e si stabiliscano nuovi programmi, i quali saranno rinviati al Consiglio superiore per la sua approvazione.

Art. 26.

Gli esami che avranno luogo nel mese di novembre del corrente anno, saranno dati conformemente a quanto si è finora osservato.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo 4.° del Regolamento degli studi legali dell'Università di Torino del 5 agosto 1846, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamente.

Torino addì 9 ottobre 1856.

TAVOLA N.° 1. ***

Distribuzione dei corsi.

App. 1.0	Lez	zioni	settimanali
Anno 1.° Storia del diritto	N.°	5	
Istituzioni del diritto romano	»		
Diritto ecclesiastico		<u>3</u> 13	
Anno 2.°			
Diritto ecclesiastico		3	
Codice civile		3 3	
Codice civile		3	
Diritto penale Economia politica		3 3	
Totale.		<u>18</u>	
Anno 3.°		2	
Diritto romano		3 3	
Codice civile	»	3 3	
Diritto penale Economia politica		3	
Diritto costituzionale		<u>3</u>	
Totale.		<u> 18</u>	
Anno 4.°Diritto romano		3	
Codice civile	»	3	
Codice civile Diritto costituzionale		3 3	
Diritto commerciale		3	
Procedura		<u>»</u>	3
Anno 5.°		<u> 18</u>	
Diritto commerciale		3	
Procedura	»	3	

Diritto amministrativo»	3
Diritto internazionale»	3
Filosofia del diritto»	3
Totale <u>»</u>	15

G. LANZA

TAVOLA N.º 2.

Esaminatori.

Anno 1.° tre Professori del corso di quest'anno

SESSIONE 1.a

Anno 2.°

I Professori di Diritto romano ed ecclesiastico ed il Professore anziano di Codice civile.

SESSIONE 2.a

I Professori di Diritto penale e d'Economia politica e il Professore meno anziano di Codice civile.

SESSIONE 1.a

Anno 3.°

I due Professori di Codice civile e quello di Diritto romano.

SESSIONE 2.a

I Professori di Diritto penale, di Economia politica e di Diritto costituzionale.

SESSIONE 1.a

Anno 4.°

I due Professori di Codice civile e quello di Diritto romano.

SESSIONE 2.a

I Professori di Diritto costituzionale, di Diritto commerciale e di Procedura.

SESSIONE 1.a

Anno 5.°

I Professori di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale e della Filosofia del diritto.

SESSIONE 2.a

I Professori di Diritto commerciale e di Procedura e un Dottore di Collegio.